

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE COPIA

n. 36 del 12-12-2021

OGGETTO: CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART.1, COMMI 139 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145, DA DESTINARE AD INVESTIMENTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO. INTERVENTI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO DELLA CUCINA"- DETERMINA A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituito dall' art. 1, comma 38, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente modificato dall' art. 46, comma 1, lett. a), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. che prevede quanto segue: *"Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti"*;

VISTO il comma 139-bis dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, inserito dall'articolo 46, comma 1, lett. b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede quanto segue *"Le risorse assegnate ai comuni, ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione"*;

VISTA la sezione II della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"*, pubblicata nella G.U. 30 dicembre 2020, n. 322, S.O. con la quale è stato disposto il rifinanziamento di euro 600.000.000,00 per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui al citato comma 139 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018;

CONSIDERATO pertanto che le risorse destinabili alla graduatoria relativa all'anno 2021 sono pari ad euro 1.850.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 e ad euro 1.750.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022;

CONSIDERATO che le risorse relative all'annualità 2022 saranno assegnate secondo la procedura e con l'adozione dei provvedimenti amministrativi di cui al citato comma 139-bis della legge n. 145 del 2018;

VISTO l'articolo 1, comma 140, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede quanto segue *"Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno: a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatico; b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti; c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande; c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente"*;

ATTESO che la richiamata lettera c-bis) del comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, si applica a partire dai contributi relativi all'anno 2022;

VISTO il comma 141 del richiamato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che stabilisce quanto segue *“L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili. Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento.”*;

VISTO il successivo comma 142 che dispone quanto segue *“Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati”*;

VISTE le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 5 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 agosto 2020, con il quale è stato approvato il modello di certificazione informatizzato, che i comuni devono trasmettere al Ministero dell'interno - Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, per richiedere il contributo;

CONSIDERATO che il citato decreto, all'articolo 2, ha definito le tipologie di investimento prevedendo che il contributo può essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti secondo il seguente ordine di priorità:

- a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ammissibili:

- a) di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico dell'ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l'aumento della resilienza del territorio;
- b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana;

Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti ammissibili:

- a) manutenzione straordinaria del manto stradale e messa in sicurezza dei tratti di viabilità (escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione tappeto stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce);

b) manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione;

Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell'ente, ammissibili:

a) manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell'edificio a garanzia della sicurezza dell'utenza;

b) manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio;

c) manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche;

d) manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico;

CONSIDERATO altresì che il citato articolo 2, comma 5, prevede che, per garantire il rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di affidamento dei lavori, le opere pubbliche di valore superiore a euro 1.000.000,00, dovevano presentare al momento della richiesta di contributo un livello di progettazione utile per attivare le procedure di affidamento dei lavori. Tale livello di progettazione è verificato, prima dell'assegnazione del contributo, attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). A tal fine i Comuni, a pena mancata assegnazione del contributo, dovevano aggiornare su detto sistema - entro il 25 settembre 2020 - in modo completo e dettagliato le informazioni relative a:

- iter procedurale;

- cronoprogramma di spesa (piano dei costi);

- quadro economico;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, in caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020, i contributi attribuiti dovevano essere ridotti del 5 per cento;

VISTO il comma 143 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, che prevede quanto segue “*L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141:*

a) *per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;*

b) *per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;*

c) *per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;*

d) *per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione”;*

VISTO il comma 144 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, che prevede quanto segue “*I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 60 per cento alla verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 146, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;*

VISTO il comma 145 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, che prevede quanto segue “*Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 . I contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente di cui al comma 141, secondo la graduatoria ivi*

prevista“;

CONSIDERATO che, al fine dell’attuazione di quanto previsto dai commi 143 e 145 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, occorre individuare un termine certo per l’avvio della procedura di affidamento dei lavori e che lo stesso può essere individuato nella data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all’affidamento dell’appalto, come riportata sul codice identificativo gara (CIG), secondo le modalità di cui alla Delibera dell’ANAC n.1 dell’ 11 gennaio 2017;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l’alimentazione del sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche”, nell’ambito della “Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP”;

DATO ATTO che il Comune di Castelpizzuto risulta beneficiario di un finanziamento iniziale di € 300.000,00, successivamente ridotto ad € 285.000,00 (per mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020), rientrante nei contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dall’art. 1,c 139, legge di bilancio n.145 del 2018;

VISTE le linee guida n°4 di attuazione del D. lgs. n. 50 del 12 aprile 2016 ed s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 07.12.2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di “ **Messa in sicurezza del Fosso della Cucina**” dell’importo complessivo di € **285.000,00**, redatto dal professionista incaricato dott. ing. Massimo Melaragno, avente il seguente quadro economico:

A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI

A.1	Importo dei lavori	€ 170.000.00
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.200.00
Totale importo dei lavori e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (A.1+A.2)		€ 180.200.00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla direzione lavori e all'assistenza giornaliera e contabilità (compresa cassa 4%)	€ 33.550.86	
9.053.91	B.2	Coordinamento sicurezza in fase di prog. e di exec. (compresa cassa 5%)	€
3.213.00	B.3	Consulenza geologica (compresa cassa 2%)	€
3.604.00	B.4	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€
	B.5	Spese generali-Imprevisti	€ 3.984.79
53.406.56	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+.....+B5)		€

C. I.V.A.

39.644.00	C.1	I.V.A. su lavori, forniture e sicurezza	22%	€
11.749.44	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€
51.393.44	Totale IVA			€
285.000.00	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€

CONSIDERATO CHE, secondo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e

forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione (lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021);

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

RITENUTO di dovere procedere all'appalto dei lavori di "*Messa in sicurezza del Fosso della Cucina*" scegliendo gli operatori economici tra quelli iscritti sulla piattaforma telematica ASMEL;

DATO ATTO che l'importo dei lavori è compreso tra 150.000 ed un milione di euro si rende necessario consultare almeno cinque operatori economici mediante una procedura di gara negoziata senza bando;

DATO ATTO che i lavori saranno affidati secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 2016 e smi, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (l'art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020 n. 120);

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la Legge 7 agosto n. 241 e ss.mm.ii.

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

DETERMINA

DI INDIRE una procedura di gara negoziata senza bando, mediante la consultazione di cinque operatori economici, iscritti sulla piattaforma ASMEL, finalizzata all'appalto dei lavori di "*Messa in sicurezza del Fosso della Cucina*";

DI STABILIRE che la scelta del contraente verrà effettuata con l'utilizzo del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 2016 e smi, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020 n. 120);

DI APPROVARE la lettera di invito e i relativi allegati per l'affidamento dei lavori di "*Messa in sicurezza del Fosso della Cucina*";

DI IMPUTARE la spesa al cap. 4075 del bilancio di previsione 2021/2023;

DI STABILIRE che:

- la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- a norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il l'arch. Luca Cifelli, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castelpizzuto;

DI PUBBLICARE la presente all'Albo Pretorio on-line per la durata di gg. 15.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH.CIFELLI LUCA

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Castelpizzuto, 12-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 12-12-2021 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 12-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH. CIFELLI LUCA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH.CIFELLI LUCA